**DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76**

**Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.**

 Art. 4

 Conclusione dei contratti pubblici

 e ricorsi giurisdizionali

 1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle

seguenti: "deve avere luogo"; dopo le parole "espressamente

concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ",

purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita

esecuzione del contratto";

 b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La mancata

stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata

con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a

quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene

valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del

dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la

mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto

previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,

nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del

contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare

contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile

derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o

sospensione della sua esecuzione.".

 2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di

affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente

decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo

119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo,

approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si

applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.

 3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di

affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125

del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 6, primo periodo, le parole ", ferma la possibilita'

della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne

ricorrano i presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "e' di

norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo

dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi

dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";

 b) al comma 9, le parole "Il Tribunale amministrativo regionale"

sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice" e quelle da "entro

trenta" fino a "due giorni dall'udienza" sono sostituite dalle

seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando

la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice

pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,

indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per

darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni

dall'udienza.".